



TRIBUNALE DI MASSA
Presidenza Sezione penale

Massa, 19/3/2020

Ai Magistrati della Sezione
Alla Cancelleria penale
Alla Procura della Repubblica
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oggetto: modalità di rinvio delle udienze in conseguenza del decreto-legge n. 18/2020.

Il decreto legge n. 11/2020 prima ed il decreto legge n. 18/2020 poi hanno imposto il rinvio d'ufficio delle udienze della maggior parte dei procedimenti penali (fatta eccezione per quelli indicati all'art. 2 comma 2 lett. g DL 11/20 ora art. 83 comma 3 lett. b-c DL 18/20) senza specificare se il rinvio debba essere disposto con provvedimento emesso in udienza o fuori udienza.

L'art. 83 del predetto D.L. n. 18/2020 ha previsto che le notificazioni all'imputato degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei procedimenti da rinviare sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia.

Considerato, quindi, che la domiciliazione ex lege dell'imputato presso il difensore di fiducia permette di eseguire le notifiche agli imputati agevolmente e con certezza di buon esito (senza i rischi di errori di notifica e conseguenti ulteriori ritardi processuali nelle successive udienze) e tenuto conto che dovranno essere eseguite direttamente all'imputato solo le notifiche relative a quegli imputati non assistiti da difensore di fiducia (o non domiciliati presso il difensore d'ufficio), appare opportuno, al fine di evitare il più possibile gli spostamenti delle persone per raggiungere il palazzo di giustizia e di ridurre il più possibile la presenza di persone nelle aule di udienza, prevedere che il rinvio venga disposto con decreto emesso fuori udienza.

Resta fermo, ovviamente, che verranno effettivamente trattate tutte quelle udienze relative a procedimenti esclusi dal rinvio imposto dal citato DL 18/20 o nei quali in base al predetto DL sia possibile formulare in udienza richiesta di trattazione effettiva. Per tali procedimenti, in caso di assenza del difensore, si provvederà alla nomina di un difensore d'ufficio, eventualmente previa consultazione del call-center per individuare il nominativo del difensore d'ufficio di turno.

Per questi motivi,

DISPONE

- il rinvio dei processi previsto dal DL 18/2020 verrà disposto mediante provvedimento emesso dal Giudice fuori udienza;
- il provvedimento di rinvio fuori udienza verrà emesso almeno due giorni prima dell'udienza e specificherà le modalità con cui eseguire le notifiche all'imputato e gli incumbenti a cui sarà destinata l'udienza successiva;
- la Cancelleria provvederà comunque ad affiggere il ruolo alla porta dell'aula di udienza e all'ingresso del Tribunale con l'indicazione delle date di rinvio per ciascuno dei procedimenti rinviati.

Si allega modello di decreto da utilizzare per i rinvii fuori udienza.

Si inserisca nel sito internet del Tribunale.

Il Presidente di Sezione
Ermanno De Mattia



TRIBUNALE DI MASSA

Decreto di rinvio d'ufficio del processo

Il Giudice,
visti gli atti del procedimento a carico di _____;
visto il decreto-legge n. 18 del 2020 (in tema di emergenza coronavirus) che ha imposto il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti penali fatta eccezione per quelli di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) e c) del predetto decreto;
rilevato che la prossima udienza è fissata per il giorno _____;
rilevato che il presente procedimento rientra tra quelli per cui è previsto il rinvio d'ufficio;
rilevato che l'art. 83 cit. ha previsto che le notificazioni all'imputato degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei procedimenti da rinviare sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia;
ritenuto che, anche al fine di ridurre a tutela della salute pubblica la presenza di persone nel Palazzo di Giustizia, il rinvio d'ufficio deve essere disposto con provvedimento emesso fuori udienza

PQM

dispone il rinvio del procedimento all'udienza del _____,
per i medesimi incumbenti per i quali era fissata l'udienza citata in motivazione.
Autorizza la citazione dei testi e dei consulenti per la prossima udienza a cura delle parti e nei limiti già indicati alla precedente udienza.
Dispone la sospensione del corso della prescrizione del reato.
Manda alla cancelleria per comunicazione al Pubblico Ministero e per la notifica all'imputato, al difensore ed alle altre parti private.
Dispone che la notifica all'imputato venga eseguita tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio se domiciliatario.

Massa,

Il Giudice